



Comune di
Zibido San Giacomo

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Settore Servizi al Cittadino

*Capitolato Speciale d'appalto
per l'affidamento
dei servizi educativi per la
famiglia e per i giovani
anni 2019/2021
CIG 8012283917*

Articolo 1 - PREMESSA

Il presente Capitolato Speciale disciplina i rapporti inerenti l'appalto per la gestione dei servizi parascolastici comunali tra:

- STAZIONE APPALTANTE: Comune di Zibido San Giacomo – Ente Pubblico con sede in Zibido San Giacomo (MI), Piazza Roma 1;
- APPALTATORE: soggetto aggiudicatario che sarà individuato mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n.50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95, comma 3, lettera a del D.Lgs. n. 50/2016).

La procedura di gara sarà condotta a mezzo della Centrale Unica di Committenza (CUC) dei Comuni di Zibido San Giacomo e Marzano istituita con Convenzione approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 02/02/2019.

Articolo 2 - FINALITA' E OGGETTO DELL'APPALTO

La finalità dei servizi di cui al presente appalto è educativa e di supporto alla famiglia con figli minori

L'appalto ha ad oggetto:

- il servizio SPAZIO GIOCO – tempo per le famiglie- per bambini 0/3 anni con la presenza di adulti referenti.
- il servizio SPAZIO COMPITI servizio rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado e ai ragazzi delle scuole di secondo grado;
- il servizio educativa di strada;
- lavoro sociale di comunità rivolto al mondo giovanile

I servizi di cui al presente articolo dovranno essere svolti nel rispetto delle prescrizioni di cui al successivo art. 6.

Articolo 3 - OBBLIGO DI CONTINUITA' DEL SERVIZIO

I servizi SPAZIO GIOCO e SPAZIO COMPITI non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo comprovati casi di forza maggiore.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero o per riunioni sindacali, l'Appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12/06/1990 n. 146 s.m.i., per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

L'Appaltatore, in particolare, si farà carico della dovuta informazione al Direttore dell'Esecuzione, almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima dell'inizio della sospensione o ritardo dei servizi. Dovranno essere, altresì, comunicati i modi, i tempi e l'entità di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero, nonché le misure per la loro riattivazione. In ogni caso deve comunque essere garantita la continuità del servizio. Le interruzioni totali dei servizi per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori dal controllo dell'Appaltatore, che quest'ultimo non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal presente Capitolato Speciale.

A titolo meramente esemplificativo, e senza alcuna limitazione, saranno considerate cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerre, sommosse, disordini civili.

Non saranno considerati causa di forza maggiore, e quindi saranno sanzionabili ai sensi dell'art. 18 "Penalità" del presente Capitolato Speciale, i disservizi derivanti da scioperi del personale che dipendessero da cause direttamente imputabili all'Appaltatore, quali, a titolo di esempio, il ritardo nel pagamento degli stipendi.

Articolo 4 - DURATA DELL'APPALTO

Il presente appalto avrà durata di n. 2 (due) anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 con inizio, per il servizio SPAZIO GIOCO e SPAZIO COMPITI a partire dal 01/10/2019 e termine il 15/06/2021 e per il servizio educativa di strada e lavoro sociale di comunità a partire dal 01/01/2020 e con fine il 30/06/2021.

Le date sopra riportate possono essere indicative e devono essere concordate con il responsabile del settore servizi al cittadino in base alla programmazione delle attività e al calendario scolastico.

L'Appaltatore si impegna ad assumere i servizi oggetto del presente appalto anche nelle more della stipulazione del contratto.

Articolo 5 – VALORE DELL'APPALTO E BASE D'ASTA

Il valore presunto del presente appalto è stimato in € 63.000,00 (euro sessantatremila/00), (oltre IVA di legge), oltre ad € 300.00 (euro trecento/00) (oltre IVA al 22%) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Oltre al valore presunto dell'appalto vengono stanziati € 5.000,00 per le spese generali per acquisto materiale non di consumo (che dovrà essere messo a disposizione dall'Appaltatore) ed eventuali esperti per le attività che verranno proposte, anch'esse non soggetti a ribasso e riconosciute su base rendicontativa e di presentazioni di fatture.

Articolo 6 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

Articolo 6.1 - Servizio SPAZIO GIOCO – Tempo per le famiglie

Il servizio dovrà essere svolto dal martedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 per un massimo di 73 settimane nel periodo Ottobre 2019/Giugno 2021.

Il servizio dovrà essere svolto all'interno della Biblioteca Comunale di Via Curiel, 11

Il servizio prevederà la frequenza massima di 25 bambini con la presenza di adulti referenti. Il rapporto educatore/bambino dovrà essere 1 a 25.

Dovrà essere cura dell'Appaltatore la raccolta delle iscrizioni a tale servizio.

Il servizio prevede:

- l'accoglienza dei bambini iscritti, la verifica delle presenze/assenze, nonché dello svolgimento delle attività didattico - educative - ludiche/ ricreative.

Gli arredi e il materiale non di consumo è messo a disposizione dalla Stazione Appaltante, il materiale di consumo, per le attività proposte, dovrà essere fornito dall'Appaltatore. In un ottica di

collaborazione, del materiale di riciclo, eventualmente usato per le attività potrà essere richiesto direttamente ai fruitori del servizio.

Articolo 6.2 – Servizio SPAZIO COMPITI

Il servizio dovrà essere svolto il Martedì - Giovedì e Venerdì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 per un massimo di 73 settimane nel periodo Ottobre 2019/Giugno 2021.

Il servizio dovrà essere svolto all'interno delle aule dell'Istituto Scolastico di Via Longarone, 11

Sarà cura dell'appaltatore la raccolta delle iscrizioni a tale servizio. L'Appaltatore è direttamente responsabile degli iscritti al servizio e della loro presa in carico sino alla fine del servizio stesso. Sarà cura dell'appaltatore consegnare i ragazzi minorenni ai rispettivi genitori o persone da questi delegate oppure acquisire una liberatoria che permetta ai ragazzi di lasciare il servizio in modo autonomo

Il numero degli iscritti a tale servizio, per l'anno scolastico 2018/2019, è stato di 50 ragazzi. I dati numerici, sopra riportati, sono da intendersi puramente indicativi, ai soli fini della formulazione dell'offerta, e non costituiscono impegno per l'Amministrazione, potendo variare il numero degli iscritti e restando salva la facoltà dell'Amministrazione.

Obiettivo dello Spazio Compiti è quello di far acquisire agli studenti un valido metodo di studio e di sviluppare una maggiore autonomia nell'organizzazione del lavoro scolastico.

Articolo 6.3- Servizio di educativa di strada

Il servizio dovrà essere svolto a partire da Gennaio 2020 e fine al 30 Giugno 2021 per un totale di 1152 ore nel periodo suddivise in media in 18 ore settimanali. Le ore settimanali sono indicative e potranno subire variazioni in base alla programmazione delle azioni e delle attività fatta con i servizi comunali come da articolo 7 del presente capitolato.

Gli obiettivi generali del servizio sono:

- a) Sostegno e promozione ai percorsi di autonomia personale di minori e giovani.
- b) Promozione della partecipazione giovanile alla vita democratica.
- c) Integrazione del servizio di educativa di strada con i servizi sociali per la prevenzione del disagio minorile.
- d) Sviluppo di modelli educativi anche attraverso l'utilizzo di internet e delle nuove tecnologie multimediali (strumenti audiovisivi, audiofonici, social network)
- e) Accompagnamento nella gestione autonoma di spazi a loro dedicati messi a disposizione dall'Amministrazione comunale

Per sua natura il servizio dovrà essere svolto su tutto il territorio zibidese e nelle sedi destinate ai giovani nelle diverse frazioni del Comune.

Articolo 6.4 – Lavoro sociale di comunità rivolto al mondo giovanile

Il servizio dovrà essere svolto a partire dal mese di Gennaio 2020 e fino al 30 Giugno 2021 per un totale di 192 ore nel periodo.

Il servizio prevede il coordinamento del Servizio Spazio Gioco e Spazio Compiti e le azioni proprie di un lavoro di rete che tenga presente gli attori del territorio che si occupano di giovani e i giovani stessi.

Articolo 7 – Fase di co-progettazione

L'aggiudicatario dell'appalto sarà tenuto ad avviare l'attività di co-progettazione tra i suoi responsabili tecnici e i rappresentanti designati dall'Amministrazione comunale; in questa fase si prenderà a riferimento il progetto presentato dall'aggiudicatario in sede di gara e si procederà alla discussione critica, alla definizione di variazioni e integrazioni e alla definizione degli aspetti esecutivi, giungendo ad un progetto finale che non andrà a modificare la base d'asta e l'offerta economica proposta.

Nell'ambito dei servizi sopra individuati, l'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di incrementare o ridurre il volume delle attività in percentuale, in aumento o in diminuzione, compresa nel limite del 20% (venti per cento) sul valore del contratto senza che l'Appaltatore abbia diritto ad alcuna indennità.

Articolo 9 – CARATTERISTICHE E TITOLI DI STUDIO DEL PERSONALE IMPIEGATO NEI SERVIZI

Per la gestione dei servizi sopra descritti l'Appaltatore dovrà impiegare educatori in possesso di laurea di educatore professionale, laurea in scienze dell'educazione/formazione/psicologiche/sociologiche/pedagogiche/lettere/servizio sociale ed equipollenti.

Articolo 10 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA SOCIALE

Allo scopo di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali, l'Appaltatore si impegna ad assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento dei servizi, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente Appaltatore, a condizione che il numero degli stessi e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione prescelta dall'Appaltatore e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste.

Al personale dovranno essere garantite le medesime condizioni economiche e contrattuali in atto al momento del subentro, compresi gli scatti di anzianità già maturati.

Articolo 11 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN ORDINE AL PERSONALE ASSUNTO

I servizi di cui al presente Capitolato Speciale devono essere eseguiti dall'Appaltatore mediante personale assunto alle proprie dipendenze o incaricato, regolarmente inquadrato per trattamento giuridico ed economico, nelle mansioni proprie per il corretto svolgimento di tutte le attività rientranti nei servizi.

L'Appaltatore dovrà, quindi, disporre di idonee ed adeguate risorse umane, in numero e professionalità, atte a garantire l'esecuzione delle attività a perfetta regola dell'arte, per il conseguimento dei risultati richiesti dalla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività di appartenenza e per la zona dove si svolgono i servizi. L'Appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare

tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa. In caso di violazione degli obblighi contributivi e/o retributivi di cui sopra trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016.

Al fine di consentire alla Stazione Appaltante le dovute verifiche in materia, l'Appaltatore è obbligato a trasmettere al Direttore dell'Esecuzione, prima dell'inizio dell'esecuzione dei servizi, l'elenco recante i nominativi del personale dallo stesso impiegato nello svolgimento degli stessi, i relativi *curricula*, ove richiesti, nonché copia dei rispettivi contratti individuali di lavoro ovvero a comunicare i dati contenuti nel Libro Unico del Lavoro. Su richiesta della Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà consegnare le copie delle buste paga dei lavoratori impiegati nel servizio.

Il personale impiegato dovrà essere provvisto di apposito cartellino di riconoscimento.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare al Settore Servizi al Cittadino, entro 5 giorni, qualsiasi variazione e modifica che interverrà, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, nei rapporti di lavoro con il succitato personale o con il nuovo personale che verrà eventualmente assunto.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di garantire l'immediata sostituzione del personale assente e di quello ritenuto, a giudizio della Stazione Appaltante, non idoneo allo svolgimento del servizio, con altra figura di pari livello e professionalità.

In caso di assenza del personale, relativamente ai servizi sopra descritti, l'Appaltatore dovrà darne tempestiva informazione alla Direttore dell'Esecuzione.

L'Appaltatore si impegna a garantire che vengano osservate le norme in materia di prevenzione e di igiene del lavoro, di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in particolare si impegna ad assolvere tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Articolo 12 - VERIFICHE

La Stazione Appaltante, tramite il Direttore dell'Esecuzione si riserva ampie facoltà di verifica in merito al rispetto degli obblighi contrattuali, in particolare riguardo:

- al funzionamento, all'efficacia e all'efficienza della gestione dei servizi;
- al gradimento ed alla soddisfazione degli utenti;
- al rispetto di tutte le norme contrattuali, retributive, contributive, previdenziali, assistenziali, assicurative e sanitarie nei confronti del personale impiegato dall'Appaltatore.

La Stazione Appaltante può effettuare, in qualsiasi momento, sopralluoghi per verificare la rispondenza del servizio fornito alle prescrizioni contrattuali e al presente Capitolato Speciale. L'Appaltatore e tutto il personale da esso impiegato dovranno fornire la massima collaborazione, consentendo l'accesso alle strutture ove vengono svolti i servizi e fornendo ogni documentazione utile.

Nel caso in cui, in esito ai controlli, la Stazione Appaltante dovesse rilevare gravi carenze qualitative nell'erogazione dei servizi e/o inottemperanze alle disposizioni contrattuali o a quelle del presente Capitolato Speciale, la stessa Amministrazione si riserva di applicare le penali previste e, nei casi di cui al successivo art. 18, di risolvere il contratto, con diritto al risarcimento dei danni ed all'incameramento della cauzione definitiva.

Articolo 13 - SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto, nella misura massima del 40% e secondo le prescrizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 14 - CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE RAMO D'AZIENDA E CESSIONE DEI CREDITI

È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto di appalto a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.

Sono fatti salvi i casi di cessione di ramo d'azienda, trasformazione, fusione e scissione dell'Appaltatore per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del c.c. e dell'art. 106 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 50/2016, a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione) provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

La cessione del credito è consentita alle condizioni e secondo le modalità di cui all'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 15 - CAUZIONE DEFINITIVA

A seguito della comunicazione di aggiudicazione definitiva dell'appalto, l'Appaltatore dovrà procedere alla costituzione di una cauzione definitiva in conformità, nei modi, forme e importi, di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

La cauzione definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con DPR 13/2/1959 n. 449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.

La fideiussione dovrà essere conforme allo Schema Tipo di cui al D.M. 31/2018 e deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione, di cui all'art. 1944 c.c., e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c. comma 2, e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà restituita in seguito ad istanza dell'Appaltatore entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, previa verifica della conformità delle prestazioni svolte e della non sussistenza di contenzioso in atto con l'Amministrazione comunale.

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dalla Stazione Appaltante.

Resta salva, per la Stazione Appaltante, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa dell'eventuale maggiorazione del corrispettivo dell'appalto in conseguenza dell'estensione delle prestazioni.

La Stazione Appaltante è autorizzata a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Appaltatore per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l'Appaltatore è obbligato nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la risoluzione del contratto a discrezione della Stazione Appaltante.

Articolo 16 - COPERTURE ASSICURATIVE

L'Appaltatore risponderà direttamente ed indirettamente di ogni danno che potrà derivare agli utenti, a terzi, all'Amministrazione Comunale e a cose durante l'espletamento del servizio ed in conseguenza del servizio medesimo, e dovrà stipulare relative polizze assicurative.

L'Appaltatore è tenuto a depositare, prima della stipula del contratto, copia della polizza di responsabilità Civile per eventuali danni derivanti dalla propria attività nel corso dell'esecuzione del presente appalto, ai beni immobili e mobili del Comune nonché agli utenti ed a terze persone e cose di terzi, anche per le attività svolte fuori dalla sede di svolgimento dell'attività.

Le coperture assicurative dovranno essere di importo ed estensione adeguate; l'Amministrazione Comunale si riserva insindacabilmente il diritto di richiedere all'Appaltatore l'adeguamento di tali coperture se ritenute insufficienti.

A tal fine si specifica che la polizza per responsabilità civile verso terzi deve prevedere un importo minimo assicurato non inferiore ad € 2.000.000 (euro duemilioni/00), valido per l'intero servizio affidato.

Articolo 17 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'Appaltatore emetterà mensilmente fattura in formato elettronico alla Stazione Appaltante specificando i servizi effettivamente svolti, secondo quanto descritto al precedente art. 6. Ai fini della liquidazione delle fatture, l'Appaltatore dovrà trasmettere al Direttore dell'Esecuzione idonea documentazione attestante le ore effettivamente svolte suddivise per singolo servizio. La Stazione Appaltante provvederà alla liquidazione delle fatture, previa verifica dell'effettivo e regolare svolgimento dei servizi e solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta d'ufficio del DURC. In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di pagamento dell'ultima fattura, ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati entro 30 giorni dalla data della certificazione che le prestazioni sono state rese regolarmente, mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l'Appaltatore avrà cura di indicare in fattura.

La Stazione Appaltante provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori nei casi di cui al comma 13 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di crediti maturati dalla Stazione Appaltante, dovuti o generati da errori di fatturazione e contestazioni, viene sospeso il pagamento fino a presentazione di nota d'accredito, da emettersi entro 15 giorni dalla data di richiesta formulata dall'Ente.

L'Amministrazione potrà contestare l'esattezza dei conteggi effettuati dall'Appaltatore a mezzo lettera raccomandata o PEC, contenente l'indicazione specifica delle inesattezze riscontrate. In caso di contestazione alle parti è concesso un ulteriore termine di 30 giorni per concordare, definire ed approvare i contenuti del conguaglio.

Dal pagamento di ciascun corrispettivo mensile saranno detratti eventuali importi dovuti alla Stazione Appaltante per penali, risarcimento danni e/o spese sostenute per eventuali interventi di ufficio.

Articolo 18 – PENALITÀ

Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'Appaltatore le relative penalità, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

INADEMPIENZA	PENALE
Mancato rispetto dei tempi e degli orari di apertura e chiusura del servizio	€ 300,00 ad evento
Mancato rispetto delle norme del presente Capitolato relative al personale (es. mancata sostituzione, personale non idoneo, mancato rispetto del rapporto numerico educatore/bambini, ecc.)	€ 200,00 ad evento

Mancata trasmissione di dettagliata relazione in caso di infortunio occorso agli utenti o al personale impiegato	€ 300,00 ad evento
Mancata tempestiva segnalazione di malfunzionamenti, guasti o danni ai locali e ai beni concessi in uso	€ 200,00 ad evento
Ritardo nella riconsegna dei locali e dei beni alla scadenza dell'appalto, entro il termine convenuto	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo
Mancata fornitura del materiale	€ 100,00 ad evento
Ogni altra inottemperanza delle disposizioni inerenti l'esecuzione delle attività oggetto dei servizi, previste dal presente Capitolato o dall'offerta tecnica	€ 300,00 ad evento

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità e iter procedurale:

- 1) la Stazione Appaltante contesta il fatto all'Appaltatore, mediante fax o raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) l'Appaltatore, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione, potrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) la Stazione Appaltante valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 5 giorni lavorativi, dandone comunicazione scritta all'Appaltatore;
- 4) in caso di applicazione della penale contrattuale, la Stazione Appaltante provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per la Stazione Appaltante di avvalersi dell'incameramento anche parziale della cauzione definitiva; in tale ultimo caso, sarà onere dell'Appaltatore provvedere al reintegro della stessa entro 10 giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante.

Articolo 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

Grave errore
Perdita dei requisiti soggettivi di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016
Mancata assunzione del servizio da parte dell'Appaltatore oltre il 7° giorno dalla data stabilita
Sospensione/abbandono arbitrario anche di un singolo servizio
Mancata ottemperanza agli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi, giuridici o contrattuali, dell'Appaltatore verso il personale dipendente o incaricato per lo svolgimento dei servizi affidati
Mancata osservanza delle norme di sicurezza e/o delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.
Cessione, totale o parziale, del contratto
Mancato rispetto della normativa in materia di subappalto
Mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni in violazione dell'art. 3, comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.i.
Mancata reintegrazione della cauzione definitiva di cui all'art. 14 del Capitolato Speciale entro il termine previsto
Reiterata inosservanza (tre volte nell'arco dell'appalto con applicazione della relativa penale) del monte ore giornaliero e settimanale del personale previsto dal contratto individuale di lavoro

Inosservanza grave delle norme igienico-sanitarie nella conduzione del servizio
Inadeguatezza e negligenza nell'esecuzione del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio e arrechino o possano arrecare danno alla Stazione Appaltante e/o all'utenza
Reiterazione per 3 volte della medesima inosservanza con irrogazione della relativa penale nell'arco di 1 anno scolastico
Applicazioni di penali per un importo superiore al 10% del valore contrattuale

In caso di risoluzione del contratto, all'Appaltatore spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che la Stazione Appaltante dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione e per la stipula con altro contraente.

In seguito alla risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni al secondo classificato nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultimo, ai successivi classificati, seguendo l'ordine di graduatoria.

Articolo 20 – OBBLIGHI SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

L'Appaltatore, assicura che nella formulazione della propria offerta ha tenuto conto degli obblighi connessi alla sicurezza e protezione dei lavoratori, nel rispetto delle norme sancite dal D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., in materia di sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

L'Appaltatore inoltre dovrà garantire l'osservanza delle norme previste in materia di sicurezza sul lavoro dalla legislazione vigente e in particolare dovrà far pervenire, entro 20 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto, e in ogni caso prima dell'inizio del servizio, la seguente documentazione:

- nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) nonché nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), così come previsti dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- dichiarazione che i dipendenti sono formati per l'attività lavorativa che svolgono e informati dei rischi legati all'attività lavorativa, così come previsto dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- elenco degli eventuali dispositivi antinfortunistici (DPI) in dotazione per eseguire i servizi di cui al presente appalto;
- prima della firma del contratto dovrà essere presentato il documento di valutazione dei rischi (DVR) relativo all'attività oggetto dell'appalto, così come previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Sussistendo interferenze nell'esecuzione del servizio, l'Appaltatore dovrà operare scrupolosamente nel rispetto di quanto stabilito nel DUVRI, redatto dalla Stazione Appaltante, adottando tutte le misure ivi previste, per eliminare e/o ridurre al minimo i rischi da interferenze, i cui costi sono stati quantificati dalla Stazione Appaltante in misura pari ad € 150,00 annui, oltre iva al 22%.

Articolo 21 - ESECUZIONE D'UFFICIO

In caso di constatata violazione degli obblighi contrattuali, la Stazione Appaltante ha la facoltà, qualora l'Appaltatore diffidato ad adempiere non vi ottemperi nel termine impostogli dalla Stazione Appaltante stessa, di eseguire d'ufficio gli interventi necessari per il regolare andamento dei servizi, anche avvalendosi di imprese esterne, con addebito integrale delle spese all'Appaltatore, maggiorate del 25% per oneri di amministrazione.

Resta salvo il diritto della Stazione Appaltante alla rifusione dei danni, all'applicazione delle penali di cui all'art. 19, nonché all'eventuale risoluzione del contratto nelle ipotesi previste.

Le somme a qualunque titolo dovute saranno trattenute dalla Stazione Appaltante sulla prima fattura utile in liquidazione.

Articolo 22 - RECESSO UNILATERALE DELLA STAZIONE APPALTANTE

La Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse dandone motivato preavviso all'Appaltatore almeno 3 mesi prima, con lettera raccomandata A/R o mediante PEC.

In caso di recesso unilaterale del Comune, l'Appaltatore avrà diritto al corrispettivo per il servizio svolto sino alla data in cui il recesso avrà luogo, oltre ad un indennizzo onnicomprensivo, calcolato ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i

Articolo 23 - RISERVE E RECLAMI

Tutte le riserve e i reclami che l'Appaltatore riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati alla Stazione Appaltante con motivata documentazione, per iscritto, per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o mezzo posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo della Stazione Appaltante (in tal caso sarà cura dell'Appaltatore farsi rilasciare idonea ricevuta).

Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui all'artt. 205 e 206 D.Lgs. 50/2016 (accordo bonario).

Articolo 24 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i. L'Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e i nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

Articolo 25 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

L'Appaltatore si impegna a rispettare, per quanto applicabili, le disposizioni contenute nel DPR n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001", nonché quelle contenute nel Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Zibido San Giacomo, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 13/01/2014.

Articolo 26 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Si applica quanto disposto dalla L. n. 196/2003 e dal Regolamento Europeo sulla Privacy UE 2016/679 – GDPR.

In particolare al concessionario saranno applicate le norme di cui alla sezione 4 – "Responsabile del trattamento dati" – artt. 37, 38, 39 del citato regolamento.

Articolo 27 - FORMA E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà stipulato nella forma pubblica amministrativa digitale presso la sede della Stazione Appaltante.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese relative alla stipula e registrazione del contratto d'appalto (imposta di registro e di bollo) che si quantificano nella misura massima di € 1.700,00.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 35 del D.L. n. 179/2012 e 216, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore è tenuto a rimborsare entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione le spese sostenute dal Comune relative alla pubblicazione del bando di gara e del relativo esito sui quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, che si quantificano complessivamente in € 786,31 IVA inclusa.

Articolo 28 - CONTROVERSIE

Per le vertenze che dovessero insorgere tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, e che non dovessero risolversi in via bonaria, è competente il foro di Milano ed è espressamente esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 29 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

L'Appaltatore è obbligato, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato Speciale, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Appaltatore si intenderà anche obbligato alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.